

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(GU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 2)

Vigente al: 1-1-1974

TITOLO I RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Modalita' di riscossione

Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

- a) ritenuta diretta;
- b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
- c) iscrizione nei ruoli.

Art. 2.

Riscossione per ritenuta diretta

Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 3.

Riscossione mediante versamenti diretti

Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:

- 1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 26, commi terzo e quinto, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;
- 2) gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;
- 4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
- 5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
- 6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle

persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1).

Art. 3-bis

((Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e delle date in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro)).

Art. 4.

Acconti di imposta

A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale e corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.

L'acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.

L'acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione.

Art. 5.

Esattoria competente a ricevere il versamento diretto

Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.

Art. 5-bis.

((Versamento ad ufficio incompetente

Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una esattoria è valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto

su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza. ((14))

Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato. ((14))

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93)).

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 ha disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno effetto dal 1 gennaio 1974".

Art. 6.

Distinta dei versamenti diretti

Il versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. Non sono in ogni caso ammessi, dopo il 21 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2) dell'art. 3.

Art. 7.

Versamento diretto mediante conti correnti postali

Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

Il versamento all'ufficio postale deve avvenire almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto.

Art. 8.

Termini per il versamento diretto

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1), e secondo comma, lettera a);

2) dal 10 al 18 aprile per la prima o per l'unica quota e dal 10 al 18 giugno per la seconda quota dei versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, n. 2);

3) nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3), 4) e 6);

4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

5) entro il 1 marzo e il 1 settembre di ciascun anno per gli importi versati dai soci nel semestre precedente relativamente agli

utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n. 4) e per le maggiori ritenute effettuate in base all'aliquota del trenta per cento sugli utili di cui al terzo comma dello stesso articolo pagati nel semestre precedente.

Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Art. 9.

Mancato o ritardato versamento diretto

Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

Art. 10.

Riscossione mediante ruoli

Sono riscosse dall'esattorie mediante ruoli:

- 1) le imposte per le quali non e' prevista ritenuta diretta;
- 2) le somme per le quali non e' previsto o non e' stato effettuato in tutto o in parte il versamento diretto;
- 3) le somme dovute per interessi, sopratasse e pene pecuniarie.

Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli delle partite di imposta il cui ammontare non supera le lire mille.

Art. 11.

Specie dei ruoli

I ruoli si distinguono in principali, suppletivi, speciali e straordinari.

Nei ruoli principali sono iscritte, al netto delle ritenute dirette di cui all'art. 2 e dei versamenti diretti di cui all'art. 3, le imposte dovute in base alle dichiarazioni nonche' gli acconti di imposte non versati nei termini previsti dall'art. 8.

Nei ruoli principali viene inoltre iscritta l'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente.

Nei ruoli suppletivi vengono iscritte le imposte dovute a seguito di rettifica o accertamento d'ufficio e l'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente non iscritta nei ruoli principali.

Nei ruoli speciali vengono iscritte le imposte o le maggiori imposte riscuotibili per versamento diretto accertate dall'ufficio o per le quali il versamento da parte degli obbligati e' stato omesso, ad esclusione dei versamenti di cui al primo comma, n. 2) dell'art. 3.

Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione. Essi devono essere previamente autorizzati dall'intendente di finanza il quale puo' disporre che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle norme di cui all'art. 15.

Nei ruoli straordinari sono inoltre iscritte, entro il termine di cui all'art. 17, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, le imposte dovute in base alla dichiarazione e non iscritte, per qualsiasi motivo, nel relativo ruolo principale.

Art. 12.

Formazione e contenuto dei ruoli

Il ruolo e' formato dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta ed e' sottoscritto dal capo dell'ufficio medesimo o da chi lo sostituisce.

Per l'imposta locale sui redditi il ruolo e' formato in ogni caso dall'ufficio nella cui circoscrizione il reddito e' prodotto.

Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica, per ciascuno di essi, le generalita', il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata, l'ammontare della relativa imposta, l'ammontare dei versamenti di acconto

eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), l'ammontare dell'imposta dovuta nonche' quello degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita', il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale.

Con decreto del Ministro per le finanze puo' essere autorizzata la formazione dei ruoli con sistemi meccanografici, adattando al mezzo meccanografico le prescrizioni contenute nei precedenti commi.

**((Capo II
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI))**

Art. 12-bis.
((Importo minimo iscrivibile a ruolo)).

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.))

**TITOLO I
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE**

Art. 13.
Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza

I ruoli principali e suppletivi sono formati e trasmessi all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio e il 15 settembre di ciascun anno.

I ruoli speciali, e straordinari possono essere formati e trasmessi all'intendenza di finanza senza osservare i termini suindicati.

Art. 14.
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti al netto delle ritenute dirette o di acconto e dei versamenti diretti, le imposte e le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definitivamente accertati e i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

Art. 15.
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio.

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

**((Capo II
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI))**

Art. 15-bis.
((Iscrizioni nei ruoli straordinari)).

1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte,

gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.))

Art. 15-ter.

(((Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate))) .

((1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.))

((89))

AGGIORNAMENTO (89)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano:

a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:

1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;

b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione,

agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

TITOLO I RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Art. 16.

Versamenti diretti non computati

Se i versamenti diretti effettuati dal contribuente, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente, provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti.

Art. 17.

Termini per l'iscrizione a ruolo

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dichiarati deve effettuarsi, a pena di decadenza, in tempo utile perche' l'ultima o unica rata scada entro dodici mesi dalla fine dell'anno o dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

Le somme riscuotibili ai sensi dell'art. 3, ad esclusione di quelle di cui al n. 2) dello stesso articolo, non versate sono iscritte, a pena di decadenza, nei ruoli speciali, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

Art. 18.

Ripartizione delle imposte in rate

Le imposte iscritte nei ruoli principali in base alle dichiarazioni sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio; dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio e dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre.

L'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente e' ripartita in quattro rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre per i ruoli di febbraio; dei mesi di settembre, novembre, febbraio e aprile per i ruoli di luglio; dei mesi di novembre, febbraio, aprile e giugno per i ruoli di settembre.

L'imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed iscritta nei ruoli principali e' riscossa in unica soluzione il giorno dieci dei mesi di aprile, settembre e novembre, rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio e settembre.

Le imposte iscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in quattro rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre per i ruoli di febbraio dei mesi di settembre, novembre, febbraio e aprile per i ruoli di luglio e dei mesi di novembre, febbraio, aprile e giugno per i ruoli di settembre. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive di imposta, l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione.

L'ammontare delle imposte iscritte nei ruoli speciali e' riscosso in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Le imposte iscritte nei ruoli straordinari previsti dal sesto comma dell'art. 11 sono riscalate in unica soluzione alla prima scadenza utile.

L'ammontare delle imposte iscritte nei ruoli straordinari previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 e' riscosso in unica soluzione non oltre la scadenza dell'ultima rata del corrispondente ruolo principale.

Art. 19.
Prolungata rateazione dei debiti di imposta

L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dodici rate del debito tributario per imposte arretrate e relative soprattasse. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione.

La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte ai sensi dell'art. 11, quinto comma, nei ruoli speciali.

**((Capo II
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI))**

Art. 19-bis.
**((Sospensione della riscossione per situazioni
eccezionali)).**

1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.))

**TITOLO I
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE**

Art. 20.
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del 2,50 per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione.

L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo.

E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 2,50 per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.

Art. 21.
Interessi per prolungata rateazione

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.

L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.

Art. 22.
Attribuzione degli interessi

Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

Art. 23.
Esecutorieta' dei ruoli

L'intendente di finanza, previo accertamento della conformita' del ruolo alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di

esecutorietà' e invia copia del frontespizio del ruolo alla competente ragioneria provinciale.

Art. 24.

Consegna dei ruoli all'esattoria

Il ruolo e' consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata dall'intendenza di finanza all'esattore il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

Se la consegna e' fatta oltre il termine di cui al comma precedente, l'intendente di finanza puo' consentire, per i ruoli ripartiti in piu' rate, che la riscossione della prima rata sia fatta cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa.

Per i ruoli posti in riscossione in unica rata l'intendente di finanza puo' consentire la proroga fino ad un mese a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17.

La consegna dei ruoli straordinari puo' essere effettuata senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma.

Art. 25.

Cartella di pagamento

Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, soprattasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 26.

Notificazione della cartella di pagamento

La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.

Art. 27.

Luogo e tempo del pagamento

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.

Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.

L'adempimento dell'anzidetta pubblicita' deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.

Art. 28.
Modi di pagamento

Il contribuente puo' pagare, oltre che in contanti, con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto, nonche' mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita.

Il pagamento in danaro puo' essere effettuato anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalita' del contribuente e la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31.

Art. 28-bis.

((Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione e' dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti, del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, e' tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma e' integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di

cui al primo comma.

L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato puo' chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puo' utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza e' successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, puo' chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma).

((Capo II RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI))

Art. 28-ter.

((Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).

1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5).

Art. 28-quater.

(((Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).))

((1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.))

Art. 28-quinquies.

(((Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).))

((1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta

dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.)

TITOLO I RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Art. 29.

Rilascio della quietanza

Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.

Art. 30.

Indennita' di mora

Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora nella misura del due per cento del debito, se il pagamento e' eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e del sei per cento se il pagamento e' effettuato oltre il detto termine.

Quando la cartella di pagamento viene notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25, l'indennita' di mora e' dovuta dopo il decorso di dodici giorni da quello della notificazione.

L'indennita' di mora e' dovuta dopo il decorso di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27.

L'indennita' di mora non e' dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima.

Art. 31.

Imputazione dei pagamenti

L'esattore non puo' rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

Tuttavia se il contribuente e' debitore di rate scadute il

pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennita' di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.

Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla piu' remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita' di mora.

Per i debiti di imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu' remota.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

Art. 32.

Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

Art. 33.

Responsabilita' solidale per l'imposta locale sui redditi

Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu' soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

Art. 34.

Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche

Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

La responsabilita' solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

Art. 35.

Solidarieta' del sostituto di imposta

Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne' le ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituto e' coobbligato in solido.

Art. 36.

Responsabilita' ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci

I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice civile.

Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilita' di cui ai commi precedenti e' accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

Art. 37.

Rimborso di ritenute dirette

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo.

Art. 38.

Rimborso di versamenti diretti

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo dei versamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), e' superiore all'imposta dovuta, in base alla dichiarazione, l'intendente di finanza provvedere al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

Art. 39.

Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo

Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso di omessa indicazione nella dichiarazione annuale di ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati l'ufficio puo' procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare delle ritenute, ancorche' il ricorso non sia stato deciso.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto.

Non e' ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.

Art. 40.

Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie

Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' iscritta a ruolo ai sensi dell'art. 15, il rimborso e' disposto dall'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.

Art. 41.

Rimborso d'ufficio

Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'imposta dovuta in base a dichiarazione o accertamento d'ufficio divenuto definitivo e' inferiore all'ammontare delle ritenute di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

Art. 42.

Esecuzione del rimborso

Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al contribuente.

L'esattore e' tenuto a rimborsare anche l'indennita' di mora eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L'elenco di rimborso e' consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.

Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria responsabilita' fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della

bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille.

Art. 42-bis.

((Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata))

Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono mediante la formazione di elenchi, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Gli elenchi di rimborso contengono i nomi degli aventi diritto per ordine alfabetico e, per ciascuno di essi, il numero di codice fiscale, le generalità, il domicilio fiscale, l'ammontare dell'importo da rimborsare nonché quello degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla base degli elenchi di rimborso inviati dagli uffici delle imposte, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro per le finanze, emette con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione d'ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia i cui numeri identificativi sono riportati nell'elenco di cui al comma precedente in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La relativa quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi riportati negli elenchi.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro)).

Art. 43.

Recupero di somme erroneamente rimborsate

L'ufficio delle imposte procede mediante reinscrizione a ruolo, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso, al recupero delle somme erroneamente rimborsate, dandone avviso al contribuente.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le somme erroneamente rimborsate con ordinativo di pagamento dall'intendente di finanza.

Art. 43-bis.

((Cessione dei crediti di imposta))

1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.

2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche' al concessionario del servizio della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.) ((40))

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

Art. 43-ter.

((Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo))

1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione stessa gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da questo controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis.) ((40))

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

Art. 44.

Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello

effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2.50 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al comma precedente e' dovuto anche se l'ammontare delle ritenute d'acconto operate sui compensi e redditi dichiarati e' superiore all'imposta definitivamente dovuta. L'interesse stesso e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

Art. 44-bis.

((Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata))

Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'articolo 42-bis, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, includendo nel computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-bis, terzo comma.

Gli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi)).

TITOLO II

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 45.

Espropriazione forzata

Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procedere all'espropriazione forzata in virtu' del ruolo, previa notificazione dell'avviso di mora.

Il ruolo, in caso di eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti, costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con riserva al passivo delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile nonche', per la espropriazione di navi e aeromobili, dalle norme del codice della navigazione.

Le attribuzioni spettanti al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono esercitate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali.

Art. 46.

Avviso di mora

L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenerle

l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennita' di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni.

Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.

Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso.

La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.

Le notificazioni previste nei precedenti commi sono regolate dall'art. 26.

Art. 47.

Procedimento di vendita

La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto, a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

Art. 47-bis.

((Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili)).

1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.)

Art. 48.

Divieto all'esattore di acquistare beni pignorati

L'esattore non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, fermo restando il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, ne rendersi aggiudicatario negli incanti.

Il divieto stabilito nel comma precedente non si applica quando l'esattore sia un'azienda o istituto di credito che proceda all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri non tributari ed abbia ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

Art. 48-bis.

((Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1)).

Art. 49.

Estinzione del procedimento per pagamento del debito

Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale esattoriale l'ammontare dell'imposta dovuta, delle sopratasse, delle pene pecuniarie, degli interessi, delle relative

indennita' di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata dall'esattore.

Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri l'esattore deve notificare entro dieci giorni ai conservatori di tali registri, per le conseguenti annotazioni, in esonero da ogni tassa e diritto, l'avvenuta estinzione del procedimento.

Art. 50.

Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziali

Qualora sui beni del debitore sia stato gia' iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore precedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore precedente e al debitore.

Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore precedente o il debitore non abbiano corrisposto all'esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li continua secondo le norme di questo titolo.

L'esattore puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Art. 51.

Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali

L'esattore puo' procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Tuttavia l'esercizio dell'azione esecutiva puo' essere sospeso dall'intendente di finanzia su domanda rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore.

La domanda deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorita' che vigila sulla liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine all'esattore l'intero ammontare del suo credito.

I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 52.

Opposizione di terzi

L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto.

L'opposizione non puo' essere proposta:

a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;

b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato, sempreche' non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.

Art. 53.

Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore

Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'intendente di finanzia il contribuente, i coobbligati, il coniuge e i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati nonche', quando il procedimento si svolga direttamente nei loro confronti quali responsabili in proprio del pagamento dell'imposta, gli amministratori, i liquidatori e i soci di cui all'articolo 36.

Il ricorso non e' ammesso nei casi in cui e' esperibile l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile.

L'intendente di finanzia decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed avere invitato l'esattore a presentare le deduzioni entro quindici giorni. Puo' frattanto sospendere gli atti esecutivi con

provvedimento motivato.

I provvedimenti dell'intendente di finanza sono definitivi.

Art. 54.

Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria

La procedura esecutiva non puo' essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di finanza ai sensi dell'art. 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo.

Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse.

I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si ritengono lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento della esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti impositori.

Art. 55.

Intervento di terzi creditori

I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione esattoriale debbono notificare all'esattore un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'art. 499 del codice di procedura civile.

L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

I creditori chirografari che intervengono nell'esecuzione oltre la data fissata per il primo incanto concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti dell'esattore, dei creditori chirografari intervenuti prima della detta data e dei creditori aventi diritto di prelazione.

Art. 56.

Privilegi

I privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile per i crediti d'imposta si intendono riferiti alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente fermo restando, quando si procede per imposte dovute per periodi anteriori, il limite fissato dall'art. 2771, terzo comma, dello stesso codice.

Il privilegio sui mobili previsto dall'art. 2759 del codice civile e quello sopra gli immobili previsto dallo art. 2771 del codice civile s'intendono riferiti ai crediti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi.

I privilegi di cui al comma precedente sono limitati all'imposta o alla quota proporzionale d'imposta imputabile al reddito d'impresa, relativamente al privilegio dell'art. 2759 del codice civile e ai redditi immobiliari relativamente al privilegio dell'art. 2771 del codice civile. Fra i redditi immobiliari sono compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente.

Il privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile si applica sui beni indicati nei commi precedenti ancorche' appartenenti a persona diversa dal debitore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate al debitore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal terzo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

I riferimenti ai crediti di imposta di cui ai precedenti commi hanno effetto, altresì, per l'ordine di privilegi di cui agli articoli 2778, 2779 e 2780 del codice civile.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti l'ufficio delle imposte e' tenuto a rilasciare, a richiesta dell'esattore, la certificazione relativa alla ripartizione proporzionale dell'imposta iscritta a ruolo.

Art. 57.

Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni

I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente.

I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, indipendentemente dagli avvisi d'asta, contenente la specificazione dei titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e iscrizioni.

La trascrizione del pignoramento e la sua cancellazione sono eseguite gratuitamente.

Art. 58.

Tasse e diritti per atti giudiziari

Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo esattoriale sono ridotti a meta' e prenotati a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore non puo' abbandonare il procedimento esecutivo in seguito al pagamento del suo credito ma deve proseguire gli atti per il recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto ne risponde in proprio.

Art. 59.

Obbligo delle informazioni

L'esattore e' tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale anticipato di duemila lire, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.

Art. 60.

Procedure delegate

L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'imposta e' dovuta, richiede, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'intervento dell'esattore della circoscrizione nella quale si deve procedere.

L'esattore delegato procede alla notificazione dell'avviso di mora, nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore e' obbligato ad effettuare il versamento esclusivamente su detto conto corrente e deve trasmettere nel termine di cinque giorni dalla notificazione l'attestazione del versamento all'esattore delegato, che ne da' notizia immediata al delegante.

Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine predetto l'esattore delegato promuove il procedimento esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere versate nel conto corrente postale intestato all'esattore delegante entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state riscosse.

Art. 61.

Spese dell'esecuzione

Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso previsto dall'art. 60 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente.

Art. 62.

Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l'esattore, nell'ipotesi prevista dal comma

precedente ed in qualsiasi caso di desistenza dal procedimento, deve richiedere entro dieci giorni al conservatore del registro la cancellazione gratuita della trascrizione.

Art. 63.

Termine per l'esercizio della procedura speciale

Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questo titolo e i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.

Tuttavia l'esattore puo' proseguire le esecuzioni mobiliari e immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.

Art. 64.

Estensione del pignoramento

Non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore presunto superiore al doppio del debito.

Art. 65.

Beni pignorabili

I beni mobili indicati al n. 4) del primo comma dell'art. 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile.

L'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52, lettera b), in virtu' di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore. Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente alla data stessa.

I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.

Art. 66.

Espropriazione di beni mobili di aziende cedute

Nel caso di cessione di aziende l'esattore puo' procedere al pignoramento dei beni mobili e delle merci ad esse relativi per il recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' relative sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti, per l'anno o l'esercizio in cui e' avvenuta la cessione e per quello anteriore, da tutti i precedenti titolari quando alla formazione degli imponibili nei loro confronti hanno concorso redditi derivanti dall'azienda ceduta.

Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per quella sul reddito delle persone giuridiche, il pignoramento e' limitato al debito d'imposta proporzionalmente imputabile al reddito d'impresa. Quando alla formazione del reddito d'impresa concorrono una pluralita' di aziende, la responsabilita' dell'acquirente e' limitata alla parte di imposta imputabile alla quota di reddito derivante dall'azienda ceduta.

Qualora trattisi di imposta sul reddito delle persone fisiche l'azione esecutiva e' limitata al recupero di una quota di imposta non eccedente la misura del venticinque per cento del reddito derivante dall'azienda ceduta per ogni periodo d'imposta.

Agli effetti dei commi precedenti, si presume avvenuta la cessione dell'azienda, salvo prova contraria, quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attivita' commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari.

L'ufficio delle imposte e' tenuto, su richiesta ed a spese del cessionario o del cedente, a rilasciare un certificato dal quale risulti il reddito di impresa e, nel caso di pluralita' di aziende, la quota di reddito riferibile all'azienda ceduta.

Art. 67.
Custodia dei beni pignorati

La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non puo' essere nominato custode.

L'esattore puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

Si applica la disposizione del primo comma dell'art. 520 del codice di procedura civile.

Art. 68.
Consegna e notifica del verbale di pignoramento

Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore. La notificazione, quando al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, si esegue mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

Art. 69.
Avviso di vendita di beni pignorati

Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'esattore deve fare affiggere nella casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione delle cose da vendere e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

Il primo incanto non puo' aver luogo prima del decorso di dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore puo' ordinare che degli incanti, ferma restando la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicita' commerciale a spese della parte richiedente.

Art. 70.
Incanto anticipato

Quando i beni pignorati sono soggetti a pericolo di deterioramento ovvero richiedono una dispendiosa conservazione il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore a procedere all'incanto prima del termine fissato dall'articolo precedente.

Art. 71.
Prezzo base

Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato il prezzo base e' quello indicato nel verbale di pignoramento. Tuttavia, quando l'esattore lo ritenga opportuno o quando ne abbia fatto richiesta il debitore e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' fissato da uno stimatore designato dal segretario comunale.

Nel secondo incanto i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi, sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base.

Art. 72.
Svolgimento dell'incanto

L'incanto e' presieduto dall'esattore, da un suo dipendente autorizzato o dall'ufficiale esattoriale.

Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto e ne redige il verbale.

**((Sezione III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
PRESSO TERZI))**

Art. 72-bis.

((Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro).

1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.)

Art. 72-ter.

(Limiti di pignorabilità').

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

TITOLO II

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 73.

Beni invenduti al secondo incanto

Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l'esattore li consegna al comune nel luogo indicato dal sindaco.

Il sindaco provvede alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo e versa il ricavato all'esattore.

Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, l'intendente di finanza ha facoltà di tentare ancora la vendita dei beni pignorati anche facendoli trasportare in altri comuni.

Ove la vendita abbia avuto luogo, il prezzo dovrà essere rimesso all'esattore per il seguito prescritto dall'art. 74.

Art. 74.

Deposito degli atti e del prezzo

Gli atti del procedimento di espropriazione presso il debitore, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'art. 498 del codice di procedura civile, debbono essere depositati nella cancelleria della pretura nel termine di dieci giorni dalla vendita dei beni comunque effettuata.

Nello stesso termine, salvo il disposto del terzo comma, la somma ricavata dalla vendita deve essere consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore ovvero se la somma ricavata dalla vendita basta a soddisfarli integralmente, il pretore autorizza l'esattore a ritenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza ovvero, se non vi è stato intervento di creditori, restituendola al debitore.

Art. 75.

Pignoramento presso terzi

Se il terzo, presso il quale l'esattore ha proceduto al

pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore, il pretore ordina la consegna dei beni stessi all'esattore, che procede alla vendita secondo le norme di questo titolo.

L'esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso terzi e per la riscossione dei crediti a lui assegnati si avvale della procedura prevista in questo titolo.

L'esattore, quando diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto esattoriale, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al rimborso della quota a titolo di inesigibilita'.

Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere competente.

**((Sezione III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
PRESSO TERZI))**

Art. 75-bis.

((Dichiarazione stragiudiziale del terzo)).

1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore)).

**TITOLO II
RISCOSSIONE COATTIVA**

Art. 76.

Pignoramento di fitti o pigioni

L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell'art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scaduti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 77.

Procedura presso pubbliche amministrazioni ed altri enti per debiti di terzi

Se la procedura presso terzi promossa nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente assoggettato al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte esito negativo, gli indicati enti non possono effettuare pagamenti, a favore del contribuente, per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'art. 547 del codice di procedura civile, se questi non prova, con certificato rilasciato dall'esattoria, l'avvenuto pagamento delle imposte per le quali si e' proceduto.

La disposizione non si applica a pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

Art. 78.

Onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari.

L'esattore puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente la esecuzione presso il debitore sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta e' dovuta e in quello in cui il debitore ha il domicilio fiscale.

Quando si procede per la riscossione di imposte locali sui redditi

relativi al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrario e al reddito dei fabbricati iscritti a ruolo a norme di piu' persone, tenute in solido al pagamento ai sensi dell'art. 34, l'intendente di finanza ha facolta' di dispensare l'esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota.

Si puo' procedere ad esecuzione su immobili siti fuori dal comune nel quale l'imposta e' dovuta soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso.

Art. 79.

Estensione dell'espropriazione

L'esecuzione deve limitarsi a immobili il cui valore complessivo, determinato ai sensi dell'art. 84, primo comma, e diminuito del valore delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito.

L'esattore per la riscossione dell'imposta locale sui redditi relativa ai redditi fondiari puo' procedere sullo immobile per il quale l'imposta e' dovuta anche quando la proprieta' dello stesso e' passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facolta' sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui e' avvenuto il passaggio di proprieta' e per l'anno precedente.

Art. 80.

Espropriazione di immobili di aziende cedute

L'esattore puo' procedere sull'immobile che costituisce bene strumentale dell'azienda per il recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' relative sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti da tutti i precedenti titolari quando alla formazione dell'imponibile nei loro confronti hanno concorso i redditi derivanti dall'azienda ceduta.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 66.

Art. 81.

Avviso di vendita

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente:

- a) le generalita' del debitore;
- b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali, la precisazione dei confini e del reddito;
- c) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo;
- d) l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodi d'imposta, per indennita' di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
- e) il prezzo base dell'incanto;
- f) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
- g) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
- h) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- i) l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati alla espropriazione e i frutti di essi.

L'avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, e' notificato al debitore.

Art. 82.

Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita

Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale esattoriale, alla porta esterna della pretura e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore puo' ordinare, quando ne ravvisi l'utilita', che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali

ovvero con altre opportune forme di pubblicita' commerciale a spese della parte richiedente.

L'avviso deve essere inoltre notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per il primo incanto, ai direttari o nudi proprietari ed ai creditori aventi diritti di prelazione sugli immobili pignorati, giusta le risultanze dei certificati ed elenchi rilasciati all'esattore, ai sensi dell'art. 57, in data non anteriore di oltre trenta giorni da quella di inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali. Nell'ipotesi prevista dall'art. 79, secondo comma, l'avviso deve essere notificato anche al nuovo proprietario.

Art. 83.

Deposito degli atti in cancelleria

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per il primo incanto debbono essere depositati nella cancelleria della pretura tutti gli atti del procedimento, compresi il certificato catastale, l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni e la prova degli adempimenti prescritti dagli articoli 81 e 82.

Art. 84.

Prezzo base e cauzione

Il prezzo base dell'incanto e' determinato moltiplicando per venti il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Se per il bene pignorato non e' stato determinato il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi il prezzo base e' stabilito, su disposizione dell'intendente di finanza, con perizia dell'ufficio tecnico erariale. La perizia puo' essere disposta anche nel caso in cui, su richiesta dell'esattore o del debitore, l'intendente di finanza ritenga che il prezzo risultante ai sensi del primo comma sia notevolmente inferiore al valore corrente. Le spese di perizia sono anticipate dall'amministrazione finanziaria e recuperate dall'esattore unitamente al credito di imposta.

La cauzione prevista dall'art. 580 del codice di procedura civile e' fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base. Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.

Art. 85.

Secondo e terzo incanto

Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e col ribasso di un terzo sul prezzo determinato a norma dell'art. 84.

Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto si puo' procedere, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, ad un terzo incanto col ribasso di due terzi sul prezzo determinato a norma dell'art. 84.

Art. 86.

Formalita' per l'autorizzazione al terzo incanto

Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 85 l'esattore, nel termine di dieci giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio delle imposte e trasmettere tutti gli atti della procedura esecutiva.

L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunita' di procedere al terzo incanto.

L'intendente di finanza comunica la sua decisione all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto.

Quando trattasi di appezzamenti di terreni siti in zone abbandonate o impervie, l'esattore e' tenuto a segnalarli all'intendente di finanza con la richiesta di autorizzazione a procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza, prima di accordare l'autorizzazione, interpella l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per conoscere se l'eventuale devoluzione allo Stato possa essere utile alte esigenze della bonifica, dell'assestamento delle zone incolte o franose e alla coltura boschiva.

Art. 87.

Devoluzione allo Stato

Quando il terzo incanto non e' stato autorizzato o quando ha esito negativo l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base dell'incanto determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 85 e l'ammontare dell'imposta e della relativa soprattassa, pene pecuniarie e interessi per i quali ha avuto luogo l'esecuzione.

Il verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'intendente di finanza, costituisce titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie relative all'immobile stesso.

Art. 88.

Pagamento e distribuzione del prezzo

Nel termine di tre giorni dalla vendita l'aggiudicatario deve pagare il prezzo dovuto al cancelliere della pretura, che lo deposita nelle forme dei depositi giudiziari.

Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore, il pretore dispone immediatamente il pagamento della somma spettante all'esattore.

L'eventuale eccedenza e' dal cancelliere depositata a norma del comma precedente ai fini della distribuzione ovvero, se non vi e' stato intervento di creditori, restituita all'espropriato.

Art. 89.

Inadempienza

In caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito dall'art. 88, il pretore pronuncia con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione e dispone che si proceda a nuovo incanto ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

Il prezzo base del nuovo incanto e' stabilito in misura pari a quello della precedente aggiudicazione. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.

Art. 90.

Riscatto degli immobili espropriati

In tutti i casi in cui l'aggiudicazione e' avvenuta a un prezzo inferiore a quello determinato a norma dell'art. 84, e' ammesso, su istanza di chi ha subito l'espropriazione per debito proprio o altrui, di chi vanta diritti reali anche parziali sull'immobile e di ogni creditore ipotecario, il riscatto degli immobili espropriati.

Il riscatto e' ammesso anche nel caso di devoluzione allo Stato.

Il direttario o il nudo proprietario, al quale e' stato notificato l'avviso di vendita, puo' chiedere il riscatto qualunque sia stato il prezzo di aggiudicazione.

E' pure ammesso il riscatto su istanza dei creditori chirografari intervenuti nel solo caso in cui l'immobile e' devoluto allo Stato.

Il riscatto deve essere chiesto nel termine perentorio di tre mesi dalla data dell'aggiudicazione con domanda presentata al pretore, accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura dell'ammontare del prezzo di vendita e dei relativi interessi civili, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui questa e' avvenuta.

Per effetto del riscatto da chiunque esercitato il bene ritorna all'espropriato nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al pignoramento e colui che ha esercitato il riscatto subentra nei diritti e privilegi spettanti allo Stato sull'immobile fino a concorrenza della somma pagata.

L'immobile e' ritrasferito all'espropriato con decreto del pretore. Il decreto di ritrasferimento non puo' essere emesso se il riscattante non abbia rimborsato all'aggiudicatario le spese sostenute per l'acquisto.

Il riscatto non puo' essere esercitato prima della scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 531 del codice di procedura civile.

Art. 91.

Espropriazione di navi e aeromobili

All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora e' ridotto a ventiquattro ore.

La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalita' previste dal codice della navigazione per il pignoramento.

Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.

Non e' applicabile l'art. 87 del presente decreto.

Art. 91-bis.

((Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi)).

1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.))

TITOLO III SANZIONI

Art. 92.

Ritardati od omessi versamenti diretti

Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dai numeri 2), 3) e 6) dell'art. 3, primo comma, o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla soprattassa del dieci per cento delle somme non versate. La soprattassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3.

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al due per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a cinquanta milioni di lire e' punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un quarto alla meta' della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli versamenti per ammontare superiore a cinquanta milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza.

E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9.

Art. 92-bis.

((Mancata o irregolare documentazione probatoria)

1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.))

Art. 93.

Versamenti a esattoria incompetente

Chi esegue i versamenti diretti a esattoria incompetente e' soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Art. 94.

Incompletezza delle distinte di versamento

Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire tremila a lire ventimila.

L'esattore e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.

Art. 95.

Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte

Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte e' soggetto alla sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.

Art. 96.

Pagamenti di crediti a contribuenti morosi

Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.

Art. 97.

Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'.

Se il mancato pagamento e' posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.

La dichiarazione di fallimento puo' essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.

Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica.

Il contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale e' punito con la reclusione fino a tre anni.

La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista nell'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale.

Art. 98.

Applicazione delle sanzioni

Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della sopratassa e a fare rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni costituenti reato.

Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno

successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.

Se e' stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata.

Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.

L'ammontare delle pene pecuniarie e delle sopratasse spetta in ogni caso allo Stato.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 99.

Versamento delle ritenute sui dividendi

Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione e' deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

Art. 100.

Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi

Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.

Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.

Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.

La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi e' ripartita in sei rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18.

Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

Art. 100-bis

((Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974

I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita' stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attivita' delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 ne' per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

Nei casi di trasformazione o fusione di societa', avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo

comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorche' l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.)

Art. 100-ter
(Ammontare degli acconti)

Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);

c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

L'aliquota di cui alla lettera a) e' ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma e' dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.)

Art. 100-quater
(Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974)

Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.

Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della societa' risultante dalla trasformazione o fusione o della societa' incorporante.

Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sara' effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.)

Art. 100-quinquies
(Riscossione degli acconti)

Gli acconti di imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in tre rate consecutive con scadenza o al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 e febbraio 1975 o al giorno 10 del mese di novembre dell'anno 1974 e dei mesi di febbraio e aprile 1975. La formazione dei ruoli straordinari non e' soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974").

Art. 100-sexies
(Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974)

L'imposta su reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle societa' e associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli articoli 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.

Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.

Per la iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto e' prorogato di un anno.)

Art. 101.
Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi

I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Art. 102.
Responsabilita' solidale e privilegi relativi a tributi soppressi

Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 103.
Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorieta' dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche' ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura.

Art. 104.
Disposizioni abrogate

A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

Art. 105.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR - COLOMBO - TAVIANI
- LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 34. - VALENTINI